

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3766 del 12/08/2020
Oggetto	R.R. N. 41/2001, ART. 28. PROC. MOPPA0361. CREMONINI LUIGI. CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL RIO TRE ORSI (FOSSO DELLE OLIVE) IN COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA (MO), RILASCIATA CON DETERMINAZIONE REGIONALE N. 9208 DEL 04/07/2014.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3886 del 11/08/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno dodici AGOSTO 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: R.R. N. 41/2001, ART. 28. PROC. MOPPA0361. CREMONINI LUIGI. CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL RIO TRE ORSI (FOSSO DELLE OLIVE) IN COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA (MO), RILASCIATA CON DETERMINAZIONE REGIONALE N. 9208 DEL 04/07/2014.

Visti:

- il R.D. n. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la Legge n. 241/1990 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il D.lgs. n. 112/1998, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la L.R. n. 3/1999, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- il R.R. n. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- il R.R. n. 4/2005 (Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque);
- il D.lgs. n.152/2006 e s.m. e i. (Norme in materia ambientale);
- il D.lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- la D.G.R. n. 787/2014 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico-art. n. 41/2001);
- la L.R. n. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- la L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento di incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019 e disposizioni transitorie relative alle Sezioni Provinciali di Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini", con cui sono state conferite alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- la D.G.R. n. 65/2015 (Canoni e spese di istruttoria per le derivazioni di acqua pubblica);
- le D.G.R. n. 1781/2015, n. 2067/2015 e n. 1195/2016 (in merito all'impatto del prelievo);
- le D.G.R. n. 2254/2015, n. 1415/2016 e n. 1792/2016 (in merito alle derivazioni ad uso irriguo);

Premesso che con determinazione regionale n. 9208 del 04/07/2014 il Servizio tecnico dei bacini degli affluenti del Po ha assentito a Balugani Valentina, C.F. BLGVNT36E45E904D, il rinnovo di concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Rio Tre Orsi (Fosso delle Olive) in comune di Castelvetro di Modena (MO), ad uso agricolo irriguo, caratterizzata da una portata massima di esercizio di 2 l/s per un volume complessivo annuo di prelievo pari a 3.000 mc, con scadenza in data 03/07/2024, identificata con il codice di procedimento MOPPA0361;

Tenuto conto che, con nota assunta al protocollo del SAC di Modena n. PG/2020/90053 del 23/06/2020, è stata presentata la domanda di cambio di titolarità della suddetta concessione da parte di Cremonini Luigi, C.F. CRMLGU39D28I473F, in qualità di proprietario del terreno su cui insiste la derivazione, identificato catastalmente al foglio 27 mappale 28 del comune di Castelvetro di Modena (MO), per l'irrigazione di un'area di circa mq. 9.557, di proprietà del richiedente, coltivata a seminativo, situata al foglio 23 mappali 98, 105, 106, 107, 444 del medesimo comune;

Preso atto della dichiarazione di rinuncia alla concessione di Balugani Valentina, sottoscritta in data 19/06/2020, allegata all'istanza di cambio di titolarità;

Verificato che il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria del cambio di titolarità della concessione in oggetto;

Verificato, altresì, che il richiedente ha versato in data 03/08/2020 i seguenti importi:

- € 12,28 per il canone dell'anno 2020;

- € 250,00 per il deposito cauzionale;

Dato atto che:

– il Responsabile del procedimento è il geom. Raffaele Giannini, Responsabile dell'Unità Demanio Acque del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n.472 a Modena;

– il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n.472 a Modena;

– le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Per quanto precede,

LA DIRIGENTE DETERMINA

1. **di riconoscere**, fatti salvi i diritti dei terzi, Cremonini Luigi, C.F. CRMLGU39D28I473F, quale titolare della concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Rio Tre Orsi (Fosso delle Olive) in comune di Castelvetro di Modena (MO), ad uso agricolo irriguo, caratterizzata da una portata massima di esercizio di 2 l/s per un volume complessivo annuo di prelievo pari a 3.000 mc, rilasciata con determinazione regionale n. 9208 del 04/07/2014 a Balugani Valentina, C.F. BLGVNT36E45E904D, codice di procedimento MOPPA0361;

2. **di approvare** il disciplinare di concessione, parte integrante della presente determinazione, quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti di questo Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal Concessionario in data 23/07/2020, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa e di conduzione della derivazione;

3. **di confermare** che la concessione è assentita fino al 03/07/2024;

4. **di dare atto** che il concessionario è tenuto al versamento dei canoni annuali di concessione, nella misura indicata e secondo le modalità riportate nel disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. **di dare atto** che i canoni, l'adeguamento del deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

6. **di svincolare** l'importo di € 51,65, versato da Balugani Valentina in data 22/07/2014 per il deposito cauzionale della concessione, rilasciata con determinazione regionale n. 9208 del 04/07/2014;

7. **di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;

8. **di dare atto** che per tutelare la risorsa idrica, questo Servizio ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, D.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;

9. **di dare atto** che il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

10. **di dare conto** che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne sarà consegnata al concessionario una copia, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

11. **di notificare** il presente atto a Cremonini Luigi, C.F. CRMLGU39D28I473F, tramite posta elettronica certificata;

12. **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Barbara Villani

(originale firmato digitalmente)

Allegato parte integrante

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata a Cremonini Luigi, C.F. CRMLGU39D28I473F, per il prelievo di acqua pubblica superficiale dal Rio Tre Orsi (Fosso delle Olive) in comune di Castelvetro di Modena (MO) ad uso agricolo irriguo – codice di procedimento MOPPA0361.

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

L'opera di presa consiste in un'arginatura, posta nella sponda sinistra del Rio Tre Orsi (Fosso delle Olive), identificabile catastalmente al foglio 27 mappale 27 del comune di Castelvetro di Modena (MO), che consente l'accumulo dell'acqua prelevata in un piccolo lago artificiale di mq. 1.136, situato in area privata di proprietà del concessionario.

Dal laghetto, tramite un sistema di pompaggio con potenza di 7,5 kW, portata da 12 a 40 mq/h e prevalenza da 58 a 42 m, collocato in terreno censito al foglio 27 mappale 28 del medesimo comune, l'acqua derivata è convogliata in una vasca di raccolta, da dove si diparte l'impianto di irrigazione, realizzato con irrigatori statici e dinamici in aggiunta a parti coperte da ala gocciolante, e utilizzato per un appezzamento di terreno di ha 0,9557, coltivato a seminativo, in area identificata nel NCT del succitato comune al foglio 23 mappali 98,105, 106, 107, 444.

La gestione dell'impianto avviene tramite centralina, che comanda le elettrovalvole e regola la quantità di acqua da distribuire.

ARTICOLO 2

QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. Il prelievo della risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 2 l/s per un volume complessivo annuo pari a 3.000 mc;

2. L'acqua derivata è utilizzata ad uso agricolo irriguo.

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È ASSOGGETTATA LA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Per la derivazione di cui al presente disciplinare, si può escludere l'obbligo dell'istallazione di strumenti idonei a fornire la corretta misurazione e la registrazione dei prelievi effettuati (previsto dall'art. 95 del D.lgs. n. 152/6).

Ai sensi del D.G.R. n. 2254/2016 (3.2 "Auto-Approvvigionamento") sono esonerati sia dalla misurazione che dalla stima i prelievi/utilizzazioni con portata massima inferiore a 10 l/s, non caratterizzati da deficit idrico e per i quali non siano dettate specifiche disposizioni.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a mantenere in prossimità dell'opera di presa o, se questa è ubicata all'aperto, in un luogo protetto, nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocare uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.

3. **Deflusso minimo vitale** – Il deflusso minimo vitale da rilasciare a valle della sezione di prelievo è di

0,005 mc/s.

La portata così definita dovrà defluire in modo da assicurare la continuità del flusso idrico nel Rio Tre Orsi (Fosso delle Olive), per cui il suddetto valore di DMV si intende misurato a valle del punto di presa.

Nei periodi di magra, il concessionario è tenuto a verificare la portata presente nell'alveo del corso d'acqua a valle dell'opera di presa, e a sospendere il prelievo ogni qualvolta accerti, o venga accertato dall'autorità preposta, che tale portata è inferiore a quella calcolata necessaria per il mantenimento in alveo del minimo deflusso vitale.

Il valore del DMV da lasciar defluire in alveo come determinato, potrà essere ulteriormente aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corso d'acqua interessato, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni frangente.

Il concessionario è tenuto a comunicare al Servizio concedente gli accorgimenti adottati per mantenere il prelievo a valori inferiori o uguali alla portata massima derivabile.

4. Turnazioni - Nel periodo estivo, dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno, la quantità di acqua concessa potrà essere prelevata tre volte la settimana, nelle giornate di martedì, giovedì e sabato.

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dall'Amministrazione concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso di cui la risorsa è destinata.

5. Verifica di congruità agli obiettivi di qualità per tutti i corpi idrici – La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle attrezzature, anche mobili, connesse alla derivazione, nonché della loro manutenzione e sicurezza, affinché risultino innocue ai terzi.

6. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.

7. Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.

8. Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

9. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque superficiali. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.

10. Cessazione dell'utenza – In caso di cessazione dell'utenza, il concessionario è tenuto a darne

comunicazione scritta all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.

ARTICOLO 4

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al **03/07/2024**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.

2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo.

3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.

4. Il concessionario che non intende procedere al rinnovo della concessione, come in caso di rinuncia, è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. n. 41/2001.

ARTICOLO 5

REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 22, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.

3. Alla cessazione dell'utenza, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. n. 41/2001.

4. Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

ARTICOLO 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. L'importo del canone per l'anno 2020, da versare prima del ritiro del provvedimento di concessione, è di **€ 12,28**.

2. Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa, con decorrenza dal 01 gennaio di ogni anno, il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione, aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

3. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia – Romagna entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. In mancanza del pagamento del canone annuale entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico;

5. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ARTICOLO 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è di € **250,00**.

2. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione, su istanza del concessionario, qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto concessorio.

3. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art.11 del T.U. n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ARTICOLO 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.